



TERME
VIGLIATORE
FALCONE
OLIVERI



Viale delle Terme, 5 - 98050 Terme Vigliatore (ME)
Tel. 090 9781254 - Fax 090 9783472
Cod. Meccanografico MEIC85700X - C.F. 83001910831
PEO: meic85700x@istruzione.it - PEC: meic85700x@pec.istruzione.it
Sito WEB: www.ictermevigliatore.edu.it

All. 13 del Regolamento Interno d'Istituto (Allegato al PTOF vigente)

Regolamento sul divieto di fumo negli edifici e pertinenze scolastiche



Approvato dal C.I. del 27/11/2025

Art. 1. - Normativa di riferimento

Il presente regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare:

- Art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;
- Legge 11 novembre 1975, n. 584;
- C.M. n. 05.10.1976, n. 69;
- Legge 689/1981;
- D. P. C. M. 14/12/1995;
- Decreto Legislativo 30.12.1999, N. 507;
- legge 28/12/2001, n. 448;
- Legge 16.11.2003, n. 3;
- Legge 31.10.2003, n. 306;
- Atti di Intesa Stato Regioni in materia di divieto di fumo del 21.12.95, 24.03.03, 16.12.04;
- Legge 30.12.2004, n. 311;
- Circolare n. 2/SAN 2005 del 14.01.2005;
- Circolare n. 2/SAN 2005 del 25.01.2005;
- Legge Finanziaria 2005;
- D.I. del 01.02 2001, n. 44;

- D.L.vo 30.03.2001, 165;
- C.C.N.L. del 29.11.2007 – Comparto Scuola
- Decreto Legislativo 81/2008
- CCNL scuola 2006-2009
- Decreto Legge n. 104 del 12.9.2013.

Art. 2 - Finalità

1. Il presente Regolamento è redatto con finalità educative e si prefigge di:

- a) tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica, come sancito dall'art. 32 della Costituzione, dal Decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche apportate dal D. Leg.vo 81/2008;
- b) prevenire l'abitudine di fumare;
- c) incoraggiare i fumatori a smettere di fumare;
- d) garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro;
- e) fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti nelle persone scelte consapevoli orientate alla salute propria e altrui;
- f) far rispettare il divieto di fumo, stabilito dalle norme vigenti (legge 11 novembre 1975 n. 584 e successive modifiche, Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995, D.L n.104 del 12/09/2013), in tutti i locali e pertinenze, nelle strutture e in ogni sede di articolazione organizzativa.

Art. 3 - Spazi soggetti al divieto di fumo

E' stabilito il divieto di fumo, anche per le sigarette elettroniche, in tutti gli ambienti dell'Istituto, vale a dire: nelle aule, nei laboratori, nei corridoi, nell'atrio d'ingresso, nell'ufficio del Dirigente Scolastico, nella sala dei Professori, negli uffici di Segreteria, negli spazi riservati al personale ausiliario, nei vani destinati a deposito sussidi e attrezzature, nelle scale, nell'aula magna, nei bagni, nel cortile e negli spazi all'aperto d'istituto .

La Scuola si assume l'incombenza di collocare nei suddetti ambienti appositi cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa normativa, delle sanzioni applicabili e dei soggetti incaricati, aventi compiti di vigilanza, di accertamento e di contestazione delle violazioni al divieto di cui trattasi.

Art. 4 - Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo

1. I responsabili preposti all'applicazione del divieto nella scuola, in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D. P. C. M. 14 /12 /1995, sono indicati sugli appositi cartelli di divieto di fumo o NELL'ORGANIGRAMMA SICUREZZA ESPOSTO ACCANTO AL DIVIETO.

2. E' compito dei responsabili preposti:

- Vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto.
- Vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle.

3. I responsabili preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo vengono individuati dal Dirigente Scolastico

4. Tutto il personale docente ed ATA ha l'obbligo di rilevare eventuali violazioni e di comunicarle ai funzionari incaricati.

5. Il personale incaricato di funzione di agente accertatore deve essere munito di apposita

disposizione di nomina. Tale disposizione deve essere esibita in caso di contestazione immediata delle infrazioni al divieto di fumo, qualora il trasgressore sia persona non a conoscenza delle relative funzioni, unitamente a valido documento di riconoscimento e comunque a richiesta del trasgressore stesso.

Art. 5 - Sanzioni

1. Così come stabilito dall'art. 7 Legge 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20, della Legge 28/12/2001 n. 448, e dall'art. 10 Legge 689/1981, come modificato dall'art. 96 D.Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 27,50 a €. 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
2. Ai sensi dell'Art.8 della legge n.584/1975 il trasgressore è ammesso al **pagamento del minimo della sanzione (euro 27.50) ove il pagamento avvenga nel termine di 15 giorni** dalla data della contestazione o della notificazione.
3. Ai sensi dell'art.16 della Legge n. 689/1981 qualora il pagamento avvenga oltre il quindicesimo giorno ed entro il sessantesimo giorno dalla contestazione, il pagamento viene previsto sempre con un importo pari a doppio del minimo, quindi pari **a € 55,00.**
3. Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di un a somma **da €. 220,00 a €. 2.200,00.**
4. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
5. La violazione del divieto di fumo da parte degli studenti sarà presa in considerazione nella valutazione del comportamento. In caso di recidiva, il Consiglio di Classe, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, può decidere l'applicazione di provvedimenti disciplinari.

Art. 6 - Pagamento contravvenzioni

Il pagamento della sanzione, da parte del trasgressore, può essere effettuato:

- a - direttamente presso la tesoreria Provinciale competente per territorio;
- b - in banca o presso gli Uffici Postali con modello F 23, indicando la causale del versamento;
- c - l'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento alla Scuola, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

Art. 7 - Procedura di accertamento

1. Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui all'art. 4 procedono alla contestazione immediata previo accertamento della violazione e redazione in duplice copia del relativo verbale, utilizzando esclusivamente la modulistica dell'amministrazione scolastica.
2. In mancanza della contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, mediante raccomandata A/R.
3. In caso di trasgressione della norma da parte di minore, il relativo verbale verrà notificato alla famiglia, con raccomandata A/R, unitamente all'invio del modello F23 per il pagamento.

4. Il verbale viene redatto in duplice copia: una per il trasgressore (consegnata o notificata) una per la scuola. La compilazione del verbale va preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura.
5. Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione l'interessato può far pervenire all'Autorità competente scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità
6. Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'Ente scolastico, è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.
7. Al fine della più ampia informazione e sensibilizzazione in materia, il presente Regolamento dovrà essere pubblicizzato adeguatamente, anche attraverso apposita comunicazione alle famiglie.

Art. 8 - Norme finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 9 - Entrata in vigore

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, ad effetto immediato dopo la pubblicazione all'Albo, cessano di avere efficacia le norme con esso incompatibili.

Allegati :

Modulo 1: Verbale di contestazione della violazione del divieto di fumo

Modulo 2: Nomina preposto alla vigilanza e all'accertamento delle infrazioni.

Modulo 3: Cartello divieto

PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO DI ILLECITO AMMINISTRATIVO N. _____ di Plesso

In data alle ore nei locali del Plesso _____
_____ sito in Via _____ n._____,
Comune di _____° (ME), nei quali, ai sensi del D.P.C.M.
14.12.1995, è stato applicato il divieto di fumo, il sottoscritto
..... Agente Accertatore nominato con deliberazione del
Dirigente Scolastico, ha constatato che il Sig.nato a
.....residente a in Via
.....n.ha violato le disposizioni
dell'art. 1 della Legge 11.11.1975, n. 584, sanzionate dall'art. 7 della medesima Legge, in
quanto:.....

Sanzione pecuniaria da € 27,50 a € 275,00 (L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 189)

In relazione alla infrazione, che viene contestata, il trasgressore ha tenuto a dichiarare:

.....
.....
La violazione non è stata contestata immediatamente causa (indicare impedimento:
minorenne,):

.....
Il presente verbale viene compilato in due esemplari, uno dei quali viene consegnato
all'interessato, presente, che appone la propria firma in calce allo stesso, per ricevuta, non
viene consegnato all'interessato perché

Il trasgressore sopra identificato dovrà informare dell'avvenuto pagamento la Segreteria
scolastica presentando o inviando copia della quietanza al fine di consentire l'archiviazione
del procedimento sanzionatorio a suo carico.

Qualora entro i termini previsti dalla legge non sia stato presentato ricorso e/o non sia
avvenuto il pagamento in misura ridotta l'IC Terme Vigliatore procederà alle conseguenti
successive determinazioni.

IL RICEVENTE

IL VERBALIZZANTE

MODULO 2– Regolamento divieto di fumo IC Terme Vigliatore

Oggetto: Nomina personale interno con funzioni di agente accertatore in applicazione Direttiva P.C.M. 14.12.1995 sul “Divieto di Fumo”.

Il Dirigente Scolastico dell'I.C. Terme Vigliatore

DELEGA

I docenti Responsabili di Plesso e il personale ausiliario del Plesso, come da Organigramma della Sicurezza vigente, affisso all'Albo e pubblicato sul Registro elettronico, ad effettuare gli accertamenti e le altre attività previste dagli art. 13, 14, 17 della legge 689 del 24.11.1981 in ottemperanza al divieto di fumo nei locali dell'I.C. Terme Vigliatore in cui vige il divieto stesso, secondo quanto disposto dalla Legge n. 584/75 e dalla Direttiva P.C.M. 14.12.1995.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Laura Calabrò



**VIETATO
FUMARE**

DECRETO LEGGE n. 104 del 12 settembre 2013 Art. 4 – "Tutela della salute nelle scuole" commi 1,2,3

LEGGE 16 GENNAIO 2003 n. 3, art. 51 "Tutela della salute dei non fumatori":

SANZIONE AMMINISTRATIVA DA € 27,50 A € 275,00.

DELEGATI ALLA VIGILANZA SULL'OSSERVANZA DEL DIVIETO:

figure designate nell'Organigramma della Sicurezza vigente